



CITTÀ DI DESIO

Area Lavori Pubblici

Progetto A/1633

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Biennio 2016-2017**

2° stralcio lavori

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Pierluca Cabri)

Il Progettista
(Geom. Orazio Figini)

Indice

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Ammontare dell'appalto
Art. 3	Modalità di stipula del contratto
Art. 4	Lavorazioni
Art. 5	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Art. 6	Modalità affidamento lavori
Art. 7	Designazione delle opere dell'appalto
Art. 8	Forme, dimensioni e variazioni delle opere progettate
Art. 9	Pagamenti in acconto ed a saldo
Art. 10	Prezzi per lavori non previsti o eseguiti in economia
Art. 11	Revisione prezzi
Art. 12	Osservanza di legge, regolamenti e norme in materia d'appalti
Art. 12 bis	Norme concernenti la tutela dei lavoratori
Art. 13	Norme concernenti gli impianti
Art. 14	Norme concernenti la sicurezza nel cantiere
Art. 15	Stipula del contratto
Art. 16	Documenti del contratto
Art. 17	Spese di contratto
Art. 18	Cauzione provvisoria, definitiva e copertura assicurativa
Art. 19	Subappalto
Art. 20	Consegna dei lavori
Art. 21	Direzione Lavori dell'Ente appaltante. Figura ed accertamenti
Art. 22	Responsabile del procedimento
Art. 23	Rappresentante dell'appaltatore sui lavori. Personale dell'appaltatore
Art. 24	Oneri a carico dell'appaltatore
Art. 25	Documenti amministrativi e contabili
Art. 26	Rinvenimenti
Art. 26 bis	Materiali
Art. 27	Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori
Art. 28	Varianti in corso d'opera e perizie suppletive
Art. 29	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori. Penalità, sospensioni e proroghe
Art. 30	Rescissione e risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio dei lavori
Art. 31	Danni per cause di forza maggiore e sinistri
Art. 32	Espropriazione dei terreni
Art. 33	Garanzie e coperture assicurative
Art. 34	Anticipazione
Art. 35	Conto finale e Collaudo
Art. 36	Presa in consegna dell'opera
Art. 37	Riserve
Art. 38	Accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006
Art. 39	Definizione delle controversie

- Adempimenti che devono essere rispettati dalle Imprese appaltatrici dopo l'approvazione della determina di aggiudicazione
- Fac-simile del cartello di cantiere

CAPITOLO I

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale vie cittadine nel biennio 2016/17 secondo il progetto n. A/1633 redatto in data 07.01.2016 dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori è il seguente:

		Euro
1	Importo dei lavori a base d'asta (come da c.m.e.)	125.940,00
2	Oneri per la sicurezza	2.520,00
3	Importo complessivo dei lavori (1+2)	128.460,00

L'importo in Euro dei lavori è ripartito come segue:

	1 Lavori a base d'asta	2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3 Importo complessivo (1+2)
A misura	125.940,00	2.520,00	128.460,00
Totale	125.940,00	2.520,00	128.460,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta dell'aggiudicatario depurata del ribasso d'asta presentata in sede di gara per l'affidamento **dell'accordo quadro**, che sostituisce l'importo dei lavori a base d'asta di cui al n. 1 delle precedenti tabelle, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza di cui al punto n. 2 delle stesse tabelle, non oggetto di ribasso d'asta.

Eventuali ulteriori costi per oneri di sicurezza che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione dell'appalto saranno contabilizzati e riconosciuti a parte

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto.

I lavori di contratto saranno eseguiti e pagati:

- ☐ **A corpo**, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006;
- ☒ **A misura**, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006;
- ☐ **in parte a corpo e in parte a misura**, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006;
- ☐ **in economia**, ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. 554/'99.

Per i lavori a corpo, l'importo convenuto in sede di gara, ai sensi dell'art. 53 –comma 4- del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna

verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità, successiva a quella che l'impresa è tenuta a fare per la partecipazione alla gara.

Nel caso di contratto stipulato "a corpo e a misura", l'importo della parte a corpo resta fisso e invariabile senza necessità di alcuna verifica. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori previsti a misura e in economia negli atti progettuali e nel "modulo lista dei lavori e delle forniture da compilare a cura del concorrente", in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

Art. 4. Lavorazioni.

La natura dei lavori è prevalentemente di natura manutentiva delle sedi stradali e sedi marciapiede. A titolo esemplificativo e riassuntivo si raggruppano e si evidenziano nella tabella che segue le principali lavorazioni, da non confondersi con le categorie di cui all'allegato "A" al D.P.R. 207/2010

AMMONTARE DELLE LAVORAZIONI PREVENTIVATE NEL PROGETTO

	DESCRIZIONE	IMPORTO €	%
1	Segnaletica orizzontale	110.722,29	87,92
2	Segnaletica verticale	7.510,76	5,97
3	Dossi artificiali/cordoli delineatori	7.703,47	6,12
	TOTALE	125.936,52	
	Arrotondamenti	3,48	
	TOTALE GENERALE	125.940,00	100%

Gli importi riportati nel precedente quadro sono quelli presunti delle lavorazioni. Essi potranno variare in più o in meno, ma sempre nei limiti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e success. modificazioni, per effetto di variazioni predisposte in sede esecutiva e rivolte al miglioramento complessivo della funzionalità dell'opera o rese necessarie da esigenze sopravvenute e non valutate/valutabili in sede progettuale. L'appaltatore vi dovrà dar corso senza che possa trarne argomento per la richiesta di compensi non contemplati nel presente capitolato, o prezzi variati rispetto a quelli indicati nell'elenco allegato.

Art. 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.

☒ **Appalti di importo pari o inferiore a € 150.000**

Ai sensi degli artt. 61 e 90 del regolamento di attuazione del codice dei contratti, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed in conformità al suo allegato "A", i lavori sono classificati nella categoria prevalente **OS10** (segnaletica stradale non luminosa) classifica I

Art. 6. Sistema di affidamento dei lavori.

I lavori saranno affidati al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante:

☒ I lavori saranno affidati nell'ambito dell'accordo quadro con un solo operatore economico (art.59 del D.lgs n° 163 /2006 e s.m.i.) concluso dall'Amministrazione Comunale

Art. 7. Designazione delle opere dell'appalto.

Le opere comprese nell'appalto risultano dai documenti di seguito elencati:

- Il presente capitolato speciale appalto
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Disciplinare descrittivo e prestazionale
- Quadro economico generale
- Piano di sicurezza e coordinamento o piano sostitutivo di sicurezza e piano operativo di sicurezza

Art. 8. Forme, dimensioni e variazioni delle opere progettate.

L'ubicazione, la forma, il numero e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dal progetto, dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche sopra indicati, fatte salve le ulteriori più approfondite specificazioni la cui necessità dovesse presentarsi in sede esecutiva. In concreto l'appalto comprende le opere computate nell'elenco prezzi.

Il computo metrico, diversamente dai precedenti, è un elaborato di valore non negoziale e non viene allegato al contratto; tuttavia esso dovrà essere richiesto dai concorrenti prima della gara come contributo eventualmente utile al fine del controllo preventivo dei dati tecnici ed economici del progetto.

Il computo metrico-estimativo è invece documento interno ai progettisti e all'Amministrazione comunale e, se non nella veste di quadro economico riepilogativo dei costi, non solo non ha valore negoziale, ma non è nemmeno fornito ai concorrenti, i quali comunque possono avvalersi del computo metrico e dell'elenco prezzi (nonché ovviamente del corredo grafico) per una precisa identificazione del progetto.

I concorrenti, all'atto della formulazione dell'offerta, sono tenuti a dichiarare non solo di aver preso visione del progetto, ma di essersi recati sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi (compresi gli oneri per la sicurezza del cantiere), e delle condizioni contrattuali che rendono i prezzi medesimi nel complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta in ribasso.

Di conseguenza, l'appaltatore non potrà avanzare, durante il corso delle opere, alcuna richiesta, influente sulla gestione tecnica ed economica dell'appalto, motivata da difficoltà esecutive, presenza o interferenza di opere preesistenti o quant'altro che avrebbe potuto essere riscontrato mediante l'accertamento dei luoghi e dello stato di fatto. Dette richieste saranno a maggior ragione non considerate qualora rivolte al riconoscimento di prezzi o sovrapprezzi diversi o maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, salvo l'esclusivo giusto riconoscimento degli eventuali motivi di forza maggiore di cui all'art. 31 del presente capitolato.

Art. 9. Pagamenti in acconto e a saldo.

All'appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di **€ 60.000,00 (Euro sessantamila)**, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute previste dalla legge.

L'emissione del certificato di pagamento relativo all'acconto deve avvenire entro 45 giorni a decorrere dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione, da parte della direzione lavori, dell'ultimazione dei lavori stessi.

Ai sensi dell'art.141 –comma 9- del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, dovrà avvenire non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di regolare esecuzione/collauda provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 –comma 2- del Codice Civile.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante, nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 26, comma 1, della legge 109/94 e succ. mod. nonché dall'art. 30 del Capitolato generale d'appalto, nella misura fissata annualmente con Decreto ministeriale.

Per i lavori finanziati con mutuo, il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo.

L'Impresa è tenuta da assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, al fine di assicurare tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Tali adempimenti vanno inoltre estesi anche ad altri soggetti coinvolti nell'appalto (eventuali subappaltatori).

Art. 10. Prezzi per lavori non previsti o eseguiti in economia.

Si precisa che il corrispettivo dovuto all'appaltatore è subordinato alla completa esecuzione di tutte e negli elaborati di progetto e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nella descrizione dei prezzi.

Per l'esecuzione di lavori non previsti e/o per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

In particolare il prezzo da utilizzare, oltre a quello redatto e allegato ai documenti contrattuali che forma parte integrante del presente appalto, è il Listino dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni – Comune di Milano – Edizione 2015 con applicazione del ribasso d'asta contrattuale.

Per quanto non contemplato in tale listino i relativi prezzi verranno concordati in coerenza con le presenti indicazioni ed in osservanza delle disposizioni all'uopo stabilite dal Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000) e dal Regolamento (art. 163 del D.P.R. 207/2010).

I prezzi si intendono comprensivi degli oneri di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Lgs. 163/06 riferiti all'esecuzione dei lavori nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Sono computati a parte, se esistenti, gli oneri di sicurezza derivanti dall'applicazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs n.81/2008, che implicano misure di sicurezza o di coordinamento aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza.

Art. 11. Revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile. Per la disciplina dell'istituto si rimanda a quanto previsto dal citato articolo 133 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

CAPITOLO II

NORME GENERALI

Art. 12. Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalti

L'appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale d'appalto è normato dalle seguenti disposizioni principali:

- Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all F –Legge sulle opere pubbliche – (solo gli artt. 337, 338, da 342 a 345, 348, dal 351 a 355);
- Legge 10 dicembre 1981 n. 741 – Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (tranne gli artt. da 1 a 17, abrogati);
- Decreto Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei LL.PP.
- D.Lgs. 163 del 12.04.2006 "Codice dei Contratti Pubblici"
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Art. 12 bis – Norme concernenti la tutela dei lavoratori.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'appaltatore, per necessità di organizzazione propria ammessa dal direttore dei lavori o per adempimento a richiesta eccezionale e legale del direttore lavori, può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro.

Se il lavoro straordinario dipende da iniziative dell'appaltatore, quest'ultimo non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali; se dipende dal direttore lavori, all'appaltatore spetta il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 13. Norme concernenti gli impianti.

In presenza degli impianti di cui al D.M. 37/2008, e degli impianti di cui alla legge 9 gennaio 1991 n.10 (e relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412), una particolare attenzione dovrà essere riposta dall'appaltatore agli aspetti procedurali e tecnico-esecutivi, in modo che venga garantito il pieno rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dai dispositivi testè citati, specie ed in modo assoluto di quelli attinenti la sicurezza degli impianti.

L'appaltatore dovrà quindi:

- Eseguire l'installazione (o anche la trasformazione) di tali impianti direttamente se in possesso di idonea categoria di qualificazione (se e in quanto prevista dai lavori), e, in ogni caso, dei requisiti tecnico professionale previsti dal medesimo provvedimento normativo. Qualora invece l'appaltatore non sia in possesso della categoria di qualificazione (non prevalente) resa obbligatoria dal bando, osservate le disposizioni di cui al D. P. R. n. 207/2010, i lavori dovranno essere realizzati da un'impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora i lavori siano stati indicati come subappaltabili in

sede di offerta. In ogni caso l'esecutore deve essere in possesso sia dei requisiti necessari di qualificazione (nei limiti richiesti dal D.P.R. 207/2010), sia di quelli di tipo tecnico professionale stabiliti dal D.M. 37/2008.

- Osservare e fare osservare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti, se ed in quanto quest'ultimo sia adempimento di sua competenza.
- Garantire l'utilizzo di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6.
- Redigere (o far redigere, nel caso in cui l'esecutore sia persona diversa dall'appaltatore) la dichiarazione di conformità e/o certificato di collaudo degli impianti ai sensi D.M. 37/2008 e Legge 10/1991 (e relativo regolamento, D.P.R. n. 412/1993).
Detta dichiarazione e/o certificato dovranno poi essere prontamente consegnati all'amministrazione appaltante.

Art. 14. Norme concernenti la sicurezza nel cantiere.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs n° 81/2008.

Trattandosi di lavori per i quali è previsto l'intervento di una sola impresa esecutrice, non si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Pertanto l'appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, i piani di sicurezza di cui alle lettere b) e c) dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e piano operativo di sicurezza).

Copia dei piani dovrà essere conservata in cantiere e messa a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

Nel caso di subappalti o di varianti, i piani saranno aggiornati di volta in volta a cura dell'appaltatore principale.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto; i relativi oneri, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta.

CAPITOLO III

CONTRATTO

Art. 15. Stipula del contratto.

La stipula del contratto avverrà nei termini e secondo le modalità previsti dal bando di gara e dalla comunicazione scritta all'impresa aggiudicatrice.

In ogni caso essa dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e mai potrà essere superato tale termine per causa dell'impresa appaltatrice. In quest'ultimo caso, il non giustificato comportamento omissivo dell'impresa verrà segnalato dall'amministrazione comunale all'autorità di vigilanza dei lavori pubblici, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori del caso.

Qualora la stipula del contratto non avvenga nei termini fissati per fatto dovuto all'Amministrazione, e non conseguente a superiori ragioni di pubblico interesse, l'Impresa aggiudicatrice può, mediante atto notificato, chiedere di sciogliersi da ogni impegno o di recedere dal contratto, senza che comunque, per tale motivo, le possano essere riconosciuti, per effetto del recesso, oneri diversi da quelli riguardanti l'indennizzo delle spese contrattuali.

Art. 16. Documenti del contratto.

Fanno parte integrante del contratto, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010:

- Il Capitolato Generale opere pubbliche di cui al D.M. 145/2000;
- Il presente capitolato speciale d'appalto ed eventuali disciplinari tecnici ad esso allegati;
- Elenco Prezzi unitari
- Le polizze di garanzia;
- I piani di sicurezza di cui all' art 131 del D.Lgs. 163/2006 e success. modif., e cioè:

- ☐ piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'amministrazione comunale, [ovvero]
- ☒ piano sostitutivo di sicurezza predisposto dall'impresa aggiudicatrice;
- ☒ piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa aggiudicatrice.

Si richiama esplicitamente, come allegato di riferimento al contratto, il capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche, approvato con Decreto del Min. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, in particolare gli artt. 8 e 9.

Art. 17. Spese di contratto.

Tutte le spese di contratto (di bollo e di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) sono a carico dell'appaltatore.

Art. 18. Cauzione provvisoria, Cauzione definitiva e copertura assicurativa.

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e success. modif., l'offerta da presentare per la partecipazione alla gara è corredata da una cauzione provvisoria pari al **2 (due) per cento** dell'importo a base d'asta dei lavori. L'entità, il tipo, le condizioni particolari e le modalità di deposito di detta cauzione sono esplicitati nel bando di gara o nell'avviso di asta pubblica al quale si rinvia.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e succ. modif., è stabilita nella misura del **10 (dieci) per cento** dell'importo netto dell'appalto. Nel caso in cui il ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicatrice superi il 10 per cento (10%), la cauzione definitiva del 10% è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al *20 per cento* (20%) l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere o monumenti, anche preesistenti, e l'importo assicurato deve essere almeno pari all'importo di contratto maggiorato dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, si precisa che tale polizza assicurativa dovrà prevedere i seguenti importi:

a) somma assicurata per i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di lavori: non inferiore a Euro 200.000,00;

b) massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi: non inferiore a Euro 500.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 19. Subappalto.

E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e sotto pena della segnalazione del fatto alla Magistratura e all'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici per l'espletamento della procedura di rescissione del contratto, di escussione della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare, in tutto o in parte, i lavori, in mancanza di autorizzazione dell'amministrazione comunale derivante da uno specifico provvedimento dirigenziale. Per poter richiedere il subappalto durante il corso dei lavori, l'appaltatore dovrà avere obbligatoriamente indicato, in sede di presentazione dell'offerta di gara, i lavori che egli intenda subappaltare.

Ai sensi dell'art. 118 -comma 11- del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 sono considerati subappalti le forniture con pose in opera e i noli a caldo se, singolarmente, di importo superiore al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000= ECU, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 118 -comma 2- del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e succ. modif., la quota parte subappaltabile per la categoria prevalente non dovrà essere superiore al **20 (venti) per cento**.

In caso di affidamento lavori mediante procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. i lavori relativi alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del **20 (venti) per cento**.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- Che l'impresa concorrente abbia indicato nell'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o affidare in cottimo;

- Che, nel caso di varianti in corso d'opera, l'appaltatore abbia indicato nell'atto di affidamento (o atto di sottomissione) lavori o parti di essi che intendonsi subappaltare o affidare in cottimo;
- Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative opere di subappalto autorizzate;
- Che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo del presente articolo;
- Che l'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano, sia in possesso, se richiesto in relazione alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per categoria e classifica corrispondente ai lavori medesimi, o, in mancanza di tale attestazione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- Che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Le altre norme disciplinanti il subappalto sono quelle stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e con gli adeguamenti introdotti dal DPR 207/2010, relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Resta esclusa la possibilità di ulteriore subappalto di opere già subappaltate, tranne che la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui al seguito:

- a) installazione, gestione e manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- b) installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici e di impianti anti intrusione;
- c) fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente.

In conformità alla determinazione n. 14 del 15.10.2003 emanata dal Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. è fatto divieto di affidare in subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara.

CAPITOLO IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 20. Consegna dei lavori.

La consegna dei lavori avverrà entro e non oltre **45 giorni** dalla data di stipulazione del contratto d'appalto. In caso d'emergenza o d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, i lavori potranno iniziare dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, mediante provvedimento dirigenziale che richiami l'art. 153 del D.P.R. 207/2010.

L'amministrazione appaltante si riserva di consegnare i lavori oltre tale termine quando ne sia indotta da superiori motivi di pubblico interesse o da comprovate cause di forza maggiore, non riscontrate né prevedibili all'atto dell'indizione della gara d'appalto. Nelle suddette circostanze nessuna richiesta di carattere economico o di qualsiasi altra natura potrà essere avanzata dall'impresa appaltatrice all'amministrazione appaltante.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data, da comunicare all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora sia inutilmente trascorso anche tale ulteriore termine, senza alcun plausibile motivo da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

La consegna dei lavori è comunque subordinata alla presentazione delle coperture assicurative di cui all'art.129 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, secondo le modalità riportate nel successivo art. 33.

Art. 21. Direzione lavori dell'ente appaltante. Figura e accertamenti

Salvo quanto non diversamente stabilito mediante apposito atto pubblico comunale di conferimento di nomina, la Direzione dei lavori è affidata dall'Ente appaltante all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'Ufficio di Direzione Lavori, con a capo il direttore dei lavori come sopra indicato, sarà composto quindi dall'assistente del direttore, da questi designato, nonché, eventualmente, da altre figure con compiti collaborativi.

Le verifiche e i controlli eseguiti dai componenti l'ufficio di Direzione Lavori non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento.

In caso di assenza del D.L. e del suo assistente le funzioni saranno svolte del tecnico comunale addetto alla reperibilità, il quale potrà assumere tutte le decisioni che si rendono necessarie.

Art. 22. Responsabile del procedimento.

Non necessariamente le figure di responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e succ. modif., e quelle di progettista e direttore dei lavori coincidono.

Il responsabile unico esercita la propria mansione previa nomina da parte degli organi elettivi dell'amministrazione appaltante. Comunque, anche in eventuale pendenza di detta nomina, non è escluso che le funzioni di responsabile del procedimento possano essere attribuite, mediante designazione dirigenziale, ad un soggetto appartenente all'Area tecnica, responsabile per la fase della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

In genere, a titolo esemplificativo, il soggetto che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha sottoscritto il parere obbligatorio allegato alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, anche se diverso dal progettista e dal direttore lavori, si identifica nella figura del responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione e di esecuzione. Alcune mansioni tipiche della fase di affidamento (come, a titolo esemplificativo, la pubblicazione del bando, l'espletamento della gara e la predisposizione degli atti occorrenti per la stipula dei contratti), possono essere affidate al responsabile dell'Ufficio Contratti, il quale, comunque, opera sempre in collaborazione con il responsabile unico, nonché del Dirigente di Area interessato al procedimento d'appalto.

Art. 23. Rappresentante dell'appaltatore sui lavori. Personale dell'appaltatore.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere (il quale può eventualmente coincidere con il rappresentante delegato), assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il direttore del cantiere avrà, fra l'altro, i poteri e l'obbligo di fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta del direttore dei lavori e giusto il disposto dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale, D.M. n. 145/2000, maestranze che, per motivi di incapacità, negligenza o insubordinazione, non risultassero gradite all'amministrazione appaltante.

Per gli stessi motivi, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 145/2000, l'appaltatore è tenuto, dietro richiesta motivata della direzione lavori, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante e/o direttore di cantiere, pena, in caso di inottemperanza, la segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza per la rifusione dei danni e spese conseguenti.

Art. 24. Oneri a carico dell'appaltatore.

Oltre alle spese obbligatorie e agli oneri prescritti dagli artt. 5, 6, 7 e 8 capitolato generale, D.M. n. 145/2000, e agli oneri segnalati in altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di seguito indicati che si intendono già compensati nei prezzi contrattuali.

- a) tutte le spese di contratto, come all'art. 17 del presente capitolato;
- b) tutte le spese di bollatura, se eventualmente richiesta, dei documenti e degli atti di contabilità fino all'emissione del certificato di collaudo;
- c) La fornitura in opera di un cartello di cantiere, di dimensioni adeguate, da predisporre secondo lo schema riportato in appendice al presente capitolato e da compilare con le informazioni che saranno fornite dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori;
- d) L'esecuzione di ulteriori prove diagnostiche della natura del terreno oggetto dei lavori (comprendenti sondaggi, prove penetrometriche, relazioni, ecc.) in aggiunta a quelle fornite dall'amministrazione appaltante.
- e) Gli oneri di occupazione temporanea di suolo pubblico (se detto suolo non sia specificamente designato per tale destinazione dalla direzione lavori) o di indennizzi a proprietari privati, per l'abbattimento alberi, l'installazione di baracche, depositi e quant'altro necessario per la gestione

del cantiere, con obbligo e onere a carico dell'appaltatore di ripristino dei luoghi al cessato utilizzo;

- f) le spese per l'installazione e il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di pulizia di locali ad uso ufficio, servizio igienico e deposito per il personale addetto ai lavori, locali di superficie idonea alla destinazione e provvisti di arredo;
- g) qualora trattasi di lavori entro unica area determinata, le spese occorrenti per la recinzione provvisoria dell'area stessa, con impiego dei tipi previsti dalle norme regolamentari e comunque tali da non pregiudicare l'uso e la sicurezza delle zone interne e circostanti;
- h) Gli oneri per gli allacciamenti e le adduzione degli impianti idrici ed elettrici occorrenti per il cantiere, nonché il pagamento delle relative tariffe a consumo;
- i) tutte le spese per l'approntamento e la dotazione delle misure di sicurezza del cantiere, quelle necessarie per l'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessari per tutelare la vita, l'incolumità fisica e il lavoro di operai e addetti in condizioni di sicurezza. Alle suddette maestranze l'appaltatore dovrà fornire mezzi di protezione individuale sorvegliandone il corretto e costante impiego. Nel cantiere l'appaltatore dovrà altresì installare mezzi di protezione collettiva, onde evitare il verificarsi di incidenti e danni agli operai, agli addetti ai lavori e a terzi. Dovranno infine essere adottate misure atte ad evitare danni a beni pubblici e privati. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di quelle impartite dal coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione, ogni responsabilità ricadrà sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'amministrazione appaltante quanto del personale preposto alla direzione tecnica dei lavori e da essa dipendente;
- j) le spese occorrenti per rendere sicuro e mantenere tale il transito veicolare e il passaggio pedonale su strade, aree, locali ed ambienti ad utilizzo pubblico e privato in qualsiasi modo interessati dai lavori, provvedendo mediante l'installazione di transenne separatrici, protezioni, segnalazioni previste dalle norme vigenti, sia diurne che notturne.
- k) Le spese occorrenti per l'esecuzione e l'esercizio delle opere e degli impianti provvisori, compresi quelli che si rendessero necessari per proteggere gli scavi, le murature, le opere e gli impianti, esistenti o da eseguire, da correnti d'acqua, da infiltrazioni di allacciamenti nuovi o preesistenti, o ancora da cause esterne, in modo da preservare il tutto da pericoli di crollo, da smottamenti, da deterioramenti e da qualsiasi altro danno per gli addetti ai lavori, per terzi, nonché per beni pubblici e privati, il tutto sotto la responsabilità dell'appaltatore;
- l) Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennizzi a terzi che, per effetto dei lavori o per mancanza di sufficiente cautela esecutiva o provvisoria risultassero in qualsiasi modo danneggiati;
- m) I lavori che, tenendo conto della situazione idrica della zona, assicurino il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dagli insediamenti, dal piano stradale, dai cortili e dai tetti;
- n) Le spese occorrenti per le opere di ripristino di servizi o sottoservizi a rete o puntiformi che fossero danneggiati per effetto dell'esecuzione dei lavori, salvo la soddisfazione degli eventuali maggiori compensi stimati in relazione all'accertamento dei danni da parte degli enti erogatori dei servizi;
- o) Le spese per prelievi, assaggi, preparazione e invio di campioni di materiali da costruzione agli istituti autorizzati di prova, nonché il pagamento delle relative spese e tasse, con obbligo dell'osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti. Detti campioni dovranno essere muniti di contrassegni che ne suggellino l'autenticità, apposti dal direttore lavori delle opere statiche e dall'appaltatore, e dovranno essere conservati in cantiere a cura dell'appaltatore;
- p) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- q) L'onere di custodire i materiali di proprietà dell'amministrazione appaltante o da essa approvvigionati, in attesa della loro posa in opera;
- r) La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino al collaudo ultimato, di personale, mezzi d'opera e di strumenti topografici occorrenti per eventuali tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche;

- s) La fornitura di personale, materiali, mezzi e strumenti per l'esecuzione degli interventi occorrenti all'esecuzione dei collaudi, in collaborazione con il collaudatore;
- t) La denuncia del progetto delle eventuali opere statiche presso il competente ufficio tecnico comunale, compreso l'assolvimento degli eventuali oneri di legge per il deposito;
- u) La manutenzione di tutte le opere eseguite nel periodo fra la loro realizzazione e il collaudo definitivo, comprendendo, tale manutenzione, anche tutti i lavori di ripristino occorrenti a seguito di eventi dannosi, inclusi quelli causati da atti vandalici o da sottrazione di manufatti o di cose;
- v) L'esecuzione di documentazione fotografica, se richiesto dalla direzione lavori, illustrante le varie fasi di avanzamento dell'opera;
- w) La fornitura all'amministrazione appaltante di tutti i dati e le informazioni inerenti il personale alle proprie dipendenze impiegato in cantiere, e, per suo tramite, di quello appartenente alle eventuali imprese subappaltatrici, in modo che siano perfettamente osservate le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e succ. modif.; si ricorda che l'inottemperanza alle norme comporta a carico dell'appaltatore le sanzioni previste dalla legge;
- x) tutte le spese occorrenti per la redazione della dichiarazione di conformità e/o del certificato di collaudo, e la relativa documentazione tecnica e grafica, degli impianti di cui alla D.M. 37/2008 e alla L. 10/1991 e relativo regolamento, DPR 412/1993;

Art. 25. Documenti amministrativi contabili.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

I documenti b), c) d), e) f), g) e h) sono firmati dal direttore dei lavori.

I documenti b), e c) sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico suo rappresentante.

I documenti d), f) e h) sono firmati dall'appaltatore.

I documenti g) e h) sono firmati dal responsabile del procedimento.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria (o subcategoria), (che nella presente sede viene definita come "lavorazione"), in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa lavorazione, rilevabile all'art.4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, che è stata eseguita.

Sempre in caso di lavori a corpo, nel sommario del registro di contabilità viene specificata ogni lavorazione secondo il presente capitolato speciale, con l'indicazione delle rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

In occasione di ogni stato d'avanzamento, la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Art. 26. Rinvenimenti.

Tutti gli oggetti di carattere storico o archeologico o di pregio intrinseco e i materiali di interesse economico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi (ghiaia, mista, terra di coltura) e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'amministrazione appaltante, salvo quanto potrà competere allo Stato.

L'appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione lavori o in altro luogo da questa indicato.

Si redigerà regolare verbale in merito, da trasmettere alle autorità competenti. Non saranno comunque pregiudicati gli eventuali diritti spettanti agli autori della scoperta, purchè previsti per legge.

Il rinvenimento di ordigni bellici comporterà da parte dell'appaltatore l'obbligo di sospensione immediata dei lavori e di ogni attività di cantiere e la contemporanea segnalazione del fatto all'amministrazione comunale, alla direzione lavori, al coordinatore per la sicurezza, e alla sezione locale dei vigili del fuoco. Saranno ammesse esclusivamente le attività rivolte alla delimitazione dell'area di pericolo, in modo che la stessa non sia accessibile da parte di alcuno se non dagli addetti alle operazioni di bonifica. Soltanto dopo la conclusione di tale bonifica potranno essere ripresi i lavori.

Art. 26 bis – Materiali

I materiali e i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore lavori.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Per determinati manufatti il cui valore è particolarmente elevato, oltre che superiore alla spesa per la messa in opera, l'appaltatore può richiederne il loro accreditamento prima della messa in opera, purchè depositati in cantiere.

Il direttore lavori, accertato con decisione inappellabile, l'ammissibilità o meno della richiesta, può eventualmente ammetterli in contabilità nella misura non superiore al 30% del costo netto contrattuale.

Art. 27. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori.

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli compiuti a regola d'arte nel termine contrattuale, purchè – a giudizio della direzione- non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'amministrazione.

L'appaltatore dovrà presentare al direttore lavori, entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna dei lavori, come accertata dal relativo verbale, un proprio cronoprogramma delle opere, che avrà valore orientativo dell'andamento del cantiere programmato dall'impresa, che potrà specificare nel dettaglio, evidenziare e perfino sostituire in parte l'analogo documento contrattuale, senza comunque mai stravolgerlo.

La ripetuta inosservanza all'obbligo di cui sopra, Per ragioni di pubblico interesse o per altri giustificati motivi, l'amministrazione, o per essa, il direttore dei lavori potrà disporre che l'esecuzione di parte delle opere avvenga secondo un programma parzialmente diverso da quello determinato dall'appaltatore nelle sue previsioni cronologiche, senza che l'appaltatore possa rifiutare di adempiervi o ne faccia oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 28. Varianti in corso d'opera e perizie suppletive.

Ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , l'Amministrazione e, nei limiti consentiti, il direttore dei lavori, si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune al fine della buona riuscita dei lavori o per una migliore economia degli stessi, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura, oltre a quanto sarà effettivamente contabilizzato in relazione ai discostamenti stessi causati dalla variante secondo i prezzi contrattuali o, in assenza, secondo la procedura prevista all'art. 10 del presente capitolato.

La tipologia e i limiti di importo delle varianti sono stabiliti dai già citati articoli di legge e regolamentari. Invece, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore vedasi la procedura prevista dall'art. 11 del Capitolato generale d'appalto, D.M. LL.PP. 145/2000.

Per la diminuzione dei lavori nel limite del quinto dell'importo contrattuale, ordinate dalla stazione appaltante, vedasi la procedura prevista dall'art. 12 del Capitolato generale citato.

Art. 29. Tempo utile per l'esecuzione lavori. Penalità. Sospensioni e proroghe.

Il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori previsti in contratto è fissato in **360 (trecentosessanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Le modalità dovranno essere concordate con la DL.

L'ultimazione dei lavori sarà constatata in contraddittorio fra il direttore lavori e l'appaltatore, mediante la sottoscrizione del relativo verbale.

In caso di non rispetto l'entità giornaliera della penale è stabilita nell'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale,

La penale sarà registrata dal direttore dei lavori nel registro di contabilità e sarà applicata con deduzione dell'importo dal conto finale.

La disapplicazione, totale o parziale, della penale sarà ammessa solo quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosce che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

L'istanza di disapplicazione, che non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore, è decisa dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 30. Rescissione e risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio dei lavori.

Nei casi previsti dalla legge, e in particolare dagli artt. da 134 a 137 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto d'appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore.

In particolare, il responsabile del procedimento, sulla base di dati di cui è venuto direttamente a conoscenza, o su segnalazione del direttore lavori o comunque di una fonte certa, qualora abbia

accertato che, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n.1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore causino gravi inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, dopo di che formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni dell'impresa a se stesso e al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta congiunta del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, dispone, mediante delibera, la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Art. 31. Danni per cause di forza maggiore e sinistri.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore.

I danni per cause di forza maggiore, ovvero esclusivamente quelli provocati da eventi eccezionali, nei confronti dei quali l'appaltatore nulla abbia potuto in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente capoverso, dovranno essere denunciati dall'appaltatore all'amministrazione, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dal loro avvenimento.

Il compenso è limitato ai lavori che siano già stati misurati e iscritti a libretto e all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Nessun compenso è dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di macchine, di utensili, di opere e impianti provvisori.

Qualora avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Art. 32. Espropriazione di terreni

☒ Non sussiste in quanto gli immobili sono già di proprietà comunale;

Art. 33. Garanzie e coperture assicurative.

Oltre alla garanzia contrattuale richiamata all'art. 18 del presente capitolato, e cioè:

- cauzione definitiva da costituire nella misura del 10% dell'importo di contratto, (aumentabile di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa sia superiore al 10%, nonché di 2 punti per ogni punto di ribasso superiore al 20%), l'impresa aggiudicatrice, dovrà fornire le seguenti garanzie:

a) prima della stipula del contratto

- una polizza assicurativa, pari all'importo di aggiudicazione, che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivati da errori gravi di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore), e che preveda una garanzia di

responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

- per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
- b) al pagamento della rata di saldo:
- polizza fideiussoria per "garanzia fideiussoria per il saldo" ai sensi art. 124 comma 3 del D.P.R.207/2010.

Art. 34. Anticipazione.

Ai sensi dell'art. 26 – ter della Legge 98/2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Art. 35. Conto finale e collaudo.

Il conto finale verrà compilato dal direttore dei lavori, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle opere, salvo che, per motivi non dipendenti dall'amministrazione appaltante o dal direttore lavori, e riferibili a ritardi in adempimenti di qualsiasi natura da parte dell'impresa esecutrice, non occorranza tempi maggiori, prorogabili fino a sei mesi e, eccezionalmente, fino a otto mesi dall'ultimazione.

Quando invece sia previsto il collaudo, le relative operazioni, dovranno concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora siano state formulate dall'appaltatore riserve o domande, il conto finale del direttore dei lavori è accompagnato da una relazione riservata del responsabile del procedimento, in cui egli esprime parere motivato sulla fondatezza o meno delle riserve e domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui al Capitolo V del presente Capitolato.

E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera:

- a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata a professionisti esterni all'amministrazione appaltante;
- b) quando si tratti di opere e lavori relativi a un progetto integrale di un intervento cioè un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- c) nel caso di intervento affidato in concessione;
- d) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
- e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il termine di 6 mesi per l'ultimazione del collaudo, sarà aumentato solo nel caso, adeguatamente motivato, in cui il collaudatore si riservi tempi maggiori per l'esecuzione di ulteriori accertamenti o per la prescrizione di ulteriori opere a carico dell'appaltatore, da condurre nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, senza che per tali motivi l'appaltatore possa inoltrare richieste di qualsiasi sorta, specie se di pagamento di oneri o indennizzi.

Qualora invece il ritardo nella conclusione delle operazioni di collaudo non sia dovuto ai motivi di cui sopra né a fatto causato dall'appaltatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di cauzione, ritenute, ecc., salve le sue responsabilità in sede di collaudo.

Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'impresa l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva salvo a ritenerla in tutto o in parte a garanzia dei diritti dei crediti per occupazioni permanenti e/o temporanee, qualora la rata di saldo dovuta all'impresa non sia dall'amministrazione ritenuta sufficiente.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, quando esso si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Come stabilito all'art. 33 del presente Capitolato, il pagamento dei crediti a favore dell'appaltatore sarà subordinato alla presentazione da parte dell'impresa di polizza fideiussoria quale "garanzia fideiussoria per il saldo" ai sensi art. 124 comma 3 del D.P.R.207/2010.

Art. 36. Presa in consegna dell'opera.

Successivamente al collaudo approvato e alla consegna da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante della documentazione e della cartografia prescritta (progetti *as built*), l'opera sarà presa in consegna dall'amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

Nei casi di dichiarato interesse pubblico o di esigenza improcrastinabile di uso immediato del bene, e solo se ciò non contrasti con la legge, potrà avvenire una consegna anticipata dell'opera, nel qual caso le parti sottoscrivono un verbale nel quale siano indicate fra l'altro le condizioni generali dell'opera all'atto della consegna.

Le condizioni che consentono la presa in consegna anticipata dell'opera sono comunque :

- a) esecuzione con esito favorevole del collaudo statico;
- b) richiesta di uso di impianti o opere a rete;
- c) esecuzione delle prove previste dal presente capitolato speciale d'appalto a carico dell'appaltatore.

Eventuali manomissioni dello stato dei lavori rispetto alle condizioni accertate nel verbale di consegna anticipata, manomissioni dovute ad eventi di qualsiasi natura, se non di tipo intrinsecamente costruttivo, causate dall'uso dell'opera anticipatamente al collaudo, non potranno essere imputate all'appaltatore e il loro ripristino farà carico esclusivamente all'amministrazione appaltante.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere a riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

CAPITOLO V

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 37. Riserve.

Le eventuali riserve dell'appaltatore devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, e successivamente, sempre a pena di decadenza, iscritte anche nel registro di contabilità.

Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le somme di cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Art. 38. Accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve di importo non inferiore al 10 % dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, e sentito l'appaltatore, formula all'amministrazione, entro 90 giorni dalla data dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario.

L'amministrazione, entro i 60 giorni successivi, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Art. 39. Definizione delle controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, possono essere deferite ad arbitri.

Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato a un collegio arbitrale, ai sensi delle norme di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, o, qualora già costituito, a un collegio arbitrale appartenente alla camera arbitrale, istituita presso l'Autorità dei lavori pubblici., come previsto dall'art. 150 del regolamento generale dei LL.PP., dall'art. 34 del Capitolato generale d'appalto e dell'art. 241 e seguenti del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006

ADEMPIMENTI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DALLE IMPRESE APPALTATRICI

DOPO L'APPROVAZIONE DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

- designazione, da parte dell'Appaltatore, del Direttore Tecnico del cantiere responsabile della sicurezza del cantiere;
- copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria ed artigianato (CCIAA), con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- trasmissione al Comune (entro 15 gg. dal ricevimento della presente lettera) di un'autodichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445 del 28.12. 2000, sull'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica, nonché un'autodichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. Questa dichiarazione sarà completata dell'elenco dei nominativi del personale dell'Impresa che sarà impiegato nel cantiere, completi di qualifica e di numeri di matricola, lo stesso dicasi del personale appartenente ad eventuali Imprese subappaltatrici;
- copia dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi, infortunistici ed alla Cassa Edile, lo stesso dicasi del personale appartenente ad eventuali Imprese subappaltatrici nonché di DURC in corso di validità;
- dichiarazione di non essere oggetto dei provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007;
- trasmissione al Comune in caso di subappalto dei lavori, unitamente alla domanda di subappalto ed agli altri documenti necessari per l'individuazione/qualificazione del subappaltatore, di un'autodichiarazione, che dovrà essere sottoscritta dal subappaltatore, nella quale egli dovrà rendere informazioni sull'organico medio annuo e sul contratto collettivo riguardante i propri lavoratori dipendenti.

Si rammenta inoltre che l'Impresa è tenuta da assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010, al fine di assicurare tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Tali adempimenti vanno inoltre estesi anche ad altri soggetti coinvolti nell'appalto (eventuali subappaltatori).

DURANTE IL CORSO DEI LAVORI

- Trasmissione periodica all'Amministrazione Comunale da parte dell'Appaltatore e, per suo tramite, anche da parte delle Imprese subappaltatrici, di copia dei versamenti contributivi ed assicurativi;
- Trasmissione periodica all'Amministrazione Comunale da parte dell'Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori o cottimisti, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a loro via via corrisposti, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il presente modello viene letto e sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice, il cui titolare si impegna a rispettarlo, negli obblighi in esso contenuti, per sé e per i suoi aventi causa.

Desio, lì _____

Il Titolare dell'Impresa Appaltatrice

FAC-SIMILE DEL CARTELLO DI CANTIERE
Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL,
(Dimensioni approssimative mt.: 0.70x1,20 o 1,00 x 2,00 a seconda dell'importanza dell'opera)



CITTÀ DI DESIO
Area Lavori Pubblici
Settore Lavori Pubblici

Lavori di: _____

Ente Appaltante: **Città di Desio**

Approvazione progetto esecutivo: delibera G.C. n. _____ del _____

Contratto: N. _____ del _____

Importo netto lavori: € _____ Importo oneri sicurezza: € _____

Finanziamento: _____

Impresa Appaltatrice: _____ Sede _____

Data consegna lavori: _____

Data contrattuale di ultimazione: _____

Progettista: _____

(eventuale Progettista Edile _____
Progettista Strutturale _____
progettista Impianti _____

Direttore Lavori: _____

(eventuale) D.L. Edile _____
D.L. Strutturale _____
D.L. Impianti _____

Coordinatore alla sicurezza:

in fase di progettazione: _____

in fase di esecuzione: _____

Il Direttore Tecnico di cantiere dell'Impresa: _____

Responsabile, nominato dall'Impresa, del rispetto del piano di sicurezza del cantiere:

SUBAPPALTATORI

Nominativo	Sede	Lavori	Importo di subappalto
